

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Si alla medicina di famiglia»

del 27 settembre 2013

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Si alla medicina di famiglia» depositata
il 1° aprile 2010²;

visto il messaggio del Consiglio federale del 16 settembre 2011³,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 1° aprile 2010 «Si alla medicina di famiglia» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 118c⁴ (nuovo) Medicina di famiglia

¹ Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché la popolazione disponga di un'assistenza medica sufficiente, pluridisciplinare, accessibile a tutti e di elevata qualità da parte di medici specialisti della medicina di famiglia.

² La Confederazione e i Cantoni salvaguardano e promuovono la medicina di famiglia quale elemento essenziale delle cure di base e, di regola, quale prima risorsa per la cura di malattie e infortuni, nonché per questioni riguardanti l'educazione alla salute e la prevenzione delle malattie.

³ Essi perseguono una ripartizione regionale equilibrata, creano condizioni favorevoli all'esercizio della medicina di famiglia e promuovono la collaborazione con gli altri fornitori di prestazioni e istituzioni del settore sanitario e sociale.

¹ RS 101

² FF 2010 2581

³ FF 2011 6713

⁴ L'iniziativa chiedeva l'introduzione della disposizione nella Costituzione quale articolo 118b. Siccome nel frattempo gli articoli 118a (medicina complementare) e 118b (ricerca sull'essere umano) sono entrati in vigore, alla disposizione proposta nell'iniziativa popolare sulla medicina di famiglia viene assegnato il numero 118c.

⁴ La Confederazione emana prescrizioni concernenti:

- a. la formazione universitaria, il perfezionamento professionale dei medici specialisti e la ricerca clinica nell'ambito della medicina di famiglia;
- b. l'accesso assicurato alla professione e l'agevolazione dell'esercizio della professione;
- c. l'estensione e l'adeguata remunerazione delle prestazioni diagnostiche, terapeutiche e preventive della medicina di famiglia;
- d. il riconoscimento e la valorizzazione delle particolari attività volte alla consulenza e al coordinamento per i pazienti;
- e. le semplificazioni amministrative e forme moderne di esercizio della professione.

⁵ Nella sua politica della sanità, la Confederazione tiene conto degli sforzi dei Cantoni e dei Comuni, nonché dell'economia nell'ambito della medicina di famiglia. Essa li sostiene nelle loro iniziative a favore di un impiego economico dei mezzi e della garanzia della qualità delle prestazioni.

Art. 2

¹ Se non è ritirata, l'iniziativa popolare è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni unitamente al controprogetto (decreto federale del 19 settembre 2013 concernente le cure mediche di base), secondo la procedura di cui all'articolo 139b della Costituzione federale.

² L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa e di accettare il controprogetto.

Consiglio degli Stati, 27 settembre 2013

Il presidente: Filippo Lombardi
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 27 settembre 2013

La presidente: Maya Graf
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz